



## VADEMECUM ANNO ALL'ESTERO IIS SCHIAPARELLI GRAMSCI

### Frequenza anno scolastico all'estero

#### Normativa di riferimento

- CM 181/97 che disciplina la mobilità studentesca internazionale
- CM 236/99 che disciplina l'attribuzione dei crediti scolastici al rientro nella scuola di appartenenza
- DPR 275/99, art.14 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di disciplinare il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero al fine della prosecuzione degli studi medesimi
- CM 10/4/2013: Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale
- Nota MIUR 3355 del 28/3/2017 che fornisce, al punto 7, chiarimenti interpretativi in merito all'attività di alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano l'anno all'estero

Al fine di consentire la proficua prosecuzione del curriculum scolastico alle studentesse e agli studenti che hanno scelto di trascorrere un anno all'estero, e al fine di uniformare il trattamento di tutti gli alunni interessati, il Collegio dei Docenti fornisce le seguenti indicazioni, sulla base della normativa vigente:

#### Prima della partenza (fine anno scolastico classe 3)

- Il C.d.C. dell'alunno interessato, presa visione della richiesta di frequentare un anno all'estero, dà un parere preliminare sull'opportunità di tale frequenza, tenendo in considerazione l'andamento scolastico dell\* student\* soprattutto riguardo alle eventuali difficoltà di reinserimento l'anno successivo; a tal fine suggerisce di programmare un percorso disciplinare il più possibile coerente col piano di studi del nostro Istituto e fornisce all'alunn\* *i nodi fondanti e i contenuti essenziali dei programmi dell'anno successivo*.
- Il C.d.C. individua un docente (di solito quello di lingua, oppure la/il coordinator\*) che possa diventare referente per compilare e far sottoscrivere il patto formativo ed occuparsi, in questa fase, dei necessari adempimenti richiesti dall'associazione che fa da tramite tra la scuola italiana e quella straniera (modulistica, ecc.).

La/o student\* che progetti una permanenza all'estero della durata dell'intero anno scolastico o di parte di esso **si iscrive regolarmente alla classe successiva**; accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura "frequentante all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1". Verrà richiesto il pagamento della tassa statale, non quello del contributo volontario.

La/o student\* si impegna a recuperare, durante il soggiorno all'estero o durante le vacanze estive, gli argomenti delle discipline non studiate all'estero che gli consentano di reinserirsi nella classe successiva, secondo le indicazioni del C.d.C., e a sottoporsi, al suo rientro, alle prove di accertamento previste.

### **Durante il soggiorno all'estero (nel corso del 4° anno)**

Ferma restando la libera iniziativa di integrare nel proprio percorso formativo un'esperienza estera, la/o student\*, in modo collaborativo, concorderà con i docenti opportunità di contatti per seguire lo sviluppo delle lezioni e dei programmi disciplinari italiani. A tal fine i docenti del C.d.C. possono avvalersi delle forme di comunicazione a distanza offerte dalle nuove tecnologie.

### **Al rientro dall'anno all'estero**

La/o student\* si impegna a fornire al docente referente i programmi di studio svolti all'estero; il C.d.C., presa visione del piano di studi presentato, concorda un programma individualizzato di riallineamento che consenta alla/o student\* di reinserirsi nella classe successiva e glielo comunica attraverso il docente referente, unitamente alla tipologia prevista per le prove di accertamento, che dovranno vertere su tale programma individualizzato. Il programma individualizzato riguarderà le parti delle discipline (o i nodi fondanti) non comprese nel piano di studi seguito all'estero e **non** dovrà coincidere esattamente col programma svolto dalla classe italiana di appartenenza, per ovvie ragioni didattiche e organizzative. Si segnala infatti che le prove di accertamento devono mirare ad una verifica funzionale alla proficua frequenza dell'anno successivo (non è un esame di idoneità).

Si suggerisce di prevedere prove scritte per le materie che prevedono prova scritta e un colloquio multidisciplinare per quelle che prevedono prove orali. La/o student\* preparerà tale programma mediante studio individuale, oppure iscrivendosi ai corsi estivi organizzati dalla scuola per il recupero del debito formativo.

La/o student\* si impegna a fornire alla segreteria nel minor tempo possibile, tutte le certificazioni necessarie al reinserimento nel corso di studi, e in particolare quelle relative ai programmi di studio svolti (dettagliati), alle votazioni ottenute e al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. **Tale documentazione deve essere tradotta in italiano e vidimata dal Consolato italiano del paese in cui l'attività di studio si è svolta o con traduzione giurata. È necessaria una tabella di conversione della valutazione. È necessario che la scuola accogliente fornisca una legenda che permetta di convertire le sue valutazioni in voto.**

Sulla base della valutazione fornita, ovvero integrando i risultati conseguiti nella valutazione finale della scuola estera con gli esiti delle prove di accertamento effettuate **entro l'inizio dell'anno scolastico successivo**, il C.d.C. **attribuisce il credito scolastico durante lo scrutinio del primo quadrimestre** e lo comunica alla famiglia.

Il C.d.C provvederà inoltre a riconoscere e quantificare il monte ore utile, per l'anno svolto all'estero, ai fini del PCTO, tenendo conto delle indicazioni ministeriali in materia e di una relazione o di un colloquio con la/o student\* su questo specifico aspetto.

Per tutti i contatti e per eventuali chiarimenti durante quest'anno la/o student\* e la sua famiglia faranno riferimento al docente referente.